

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LUCE DEI MILLENNI APS"

Art. 1 - Denominazione, sede, durata. E' costituita l'associazione culturale di durata illimitata "Luce dei Millenni APS", con sede in Via Principe Amedeo 149, 00185 Roma.

Art. 2 - Scopo e finalità. L'associazione è senza scopo di lucro e si propone finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, in particolare mediante lo svolgimento di attività di promozione sociale e culturale nel quadro delle relazioni e degli scambi culturali italo - cinesi, relativamente alla Letteratura; alle Scienze; alla Storia; al Patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale; alla Salute e al benessere; alle Arti, tra le quali ad esempio: arti musicali, coreutiche e teatrali; arti figurative (pittura, scultura, grafica); arti fotografiche, televisive e cinematografiche.

Per raggiungere lo scopo sociale, l'associazione potrà operare senza scopo di lucro in tutti i seguenti ambiti indicati a titolo esemplificativo:

- a) promuovere e/o svolgere attività di studio, ricerca e documentazione: sull'evoluzione storica nei due paesi, anche con analisi comparativa; su vari aspetti delle antiche tradizioni e delle nuove culture;
- b) promuovere e/o curare attività editoriali relative a opere letterarie o storiche, ai beni culturali, paesaggistici e ambientali, o anche di interesse generale, in particolare, con presentazione in forma bilingue;
- c) promuovere e/o realizzare opere televisive e cinematografiche, interattive, multimediali a fini culturali o artistici;
- d) promuovere e/o organizzare eventi e attività di interesse culturale, naturalistico-ambientale, di promozione della salute e del benessere, concernenti l'Italia e la Cina, ad esempio: incontri di artisti, professionisti, artigiani; strumenti conoscitivi o corsi su singoli ambiti di pertinenza dell'associazione; mostre, laboratori, workshop, conferenze; attività di promozione della lettura;
- e) promuovere la conoscenza reciproca degli interessi culturali delle due comunità, anche residenti, delle reciproche modalità interpretative e delle più opportune strategie di comunicazione e partecipazione ai fini di uno scambio culturale e artistico e di cooperazione tra le comunità;
- f) promuovere lo sviluppo di percorsi di fruizione del patrimonio culturale artistico, paesaggistico, enogastronomico e ambientale, di salute e natura, anche con i diversi attori operanti nel settore (ad esempio musei, archivi, aree protette, altri enti pubblici o soggetti privati, quali strutture turistiche e ricettive) e favorirne la comunicazione e la promozione.

Potrà inoltre:

- g) partecipare a incontri, corsi e seminari per valorizzare le potenzialità dell'associazione;
 - h) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo le garanzie richieste;
 - i) esercitare attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dal previsto decreto ministeriale (Art.6 D.Lgs.);
 - l) effettuare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti dell'Art.7 del D.Lgs.
- In nessun caso potrà essere approvato lo svolgimento di attività per le quali non sia confermata la necessaria copertura e disponibilità finanziaria. In casi di effettiva opportunità, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 - Risorse dell'associazione. Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività dell'associazione derivano da:

- a) iscrizioni, quote annuali, contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali di aderenti o privati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifiche attività;
- e) contributi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da convenzioni;
- g) introiti derivanti da iniziative promozionali;
- h) proventi derivanti da attività economiche svolte in maniera marginale e da attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, ed entrate comunque denominate sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, esclusivamente ai fini del perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale, ai sensi dell'Art.8 del D.Lgs.

Art. 4 - Quota annuale associativa. La quota annuale associativa è individuale e intrasmissibile. È definita annualmente dal Consiglio direttivo, tenuto conto del programma di attività per l'anno successivo, e approvata dall'Assemblea.

Art. 5 - Soci. Si distinguono in:

Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Soci ordinari: le persone fisiche che sono interessate all'attività dell'associazione, ne condividono le finalità, e a seguito di domanda sono ammesse a farne parte (cfr. sotto art 7).

Soci sostenitori: le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni che sorreggono con finanziamenti, donazioni o in altre forme l'attività dell'associazione, approvati dal Consiglio direttivo. I soci sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Soci onorari: le personalità che hanno reso o rendono importanti servigi all'associazione, o che portano prestigio all'associazione, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo; essi non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e non hanno diritto di voto in assemblea.

La qualifica di socio è individuale e intrasmissibile. Tutti i soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvi i rimborsi autorizzati dal Consiglio direttivo e l'eventuale riconoscimento di compensi per specifiche e occasionali attività espletate in relazione a loro specifiche professionalità.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali individuati come locali sociali, e alle manifestazioni organizzate dall'associazione, e in generale a tutte le iniziative realizzate dall'Associazione. I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee con diritto di parola e di voto, se in regola con le quote sociali, con le esclusioni indicate all'art.6.

I soci, aderendo all'associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa. Essi devono:

- a) rispettare le norme, i principi e gli obiettivi contenuti nell'Atto costitutivo, nello Statuto, negli eventuali regolamenti ed in tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- b) tenere una condotta irreprendibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) pagare la quota annuale sociale entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo;
- d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio direttivo; nessun socio può assumere iniziative a nome dell'associazione senza specifica autorizzazione dell'Assemblea, o delega specifica del Consiglio direttivo.

Art. 7 - Ammissione e decadenza del socio. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda dell'interessato, nelle forme definite nel regolamento anche in deroga al comma 1 dell'Art.17 del D.Lgs. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Per il caso di rigetto della domanda, si applicano i commi 2 e 3 del detto Art. 17.

Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo in carta semplice firmata. Può essere radiato dall'associazione con deliberazione del Consiglio direttivo per morosità o per mancata ottemperanza agli altri doveri del socio indicati sopra (art.6). La decisione di ultima istanza spetta all'Assemblea. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

Art. 8 - Organi dell'Associazione. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente. Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, e in generale qualsiasi altro organo esecutivo e operativo che ritenga necessario al perseguitamento degli scopi istituzionali, specificandone nella delibera di nomina le competenze e le regole di funzionamento.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci. L'Assemblea è costituita dalla totalità dei soci maggiorenni, iscritti da almeno sei mesi e in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. È consentita una sola delega per partecipante. È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di comunicazione che consentano di verificare l'identità dell'associato. Le delibere dell'assemblea, prese a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci.

L'assemblea è presieduta di regola dal Presidente dell'associazione. L'Assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali; approva la relazione del Presidente e il bilancio annuale; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali; delibera sulle modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo; indica le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività per l'anno successivo; delibera sugli oneri di iscrizione e sulla quota sociale annuale; adotta la decisione di ultima istanza in caso di radiazione di un socio; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci; può essere convocata in sessione straordinaria su richiesta motivata del Consiglio direttivo o di un terzo degli associati. Per la validità dell'assemblea e delle delibere valgono le norme del Codice Civile, fatta eccezione l'approvazione di modifiche degli atti statutari per la quale è richiesta una maggioranza pari almeno alla metà della totalità dei soci con diritto di voto.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo. È composto di 5 consiglieri nominati dall'Assemblea, di cui 3 scelti fra i soci fondatori e almeno uno di madrelingua cinese; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi eleggono tra di loro il Presidente e il Vice Presidente, e designano il Tesoriere e il Segretario. Se viene a mancare un membro, il Consiglio direttivo nomina come sostituto il primo dei non eletti dell'ultima elezione.

Il Consiglio direttivo detta le direttive generali per il normale funzionamento dell'associazione, conferendo gli opportuni ulteriori incarichi. Ad esso compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, nonché l'organizzazione interna. Definisce il programma di attività per l'anno successivo sulla base delle indicazioni dell'assemblea. Può assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del Consiglio che partecipano alle sedute dello stesso, per la parte che li riguarda, senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo si riunisce, anche per teleconferenza, ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri. Delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 11 - Il Presidente. È eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica quattro anni, è rieleggibile; presiede l'Assemblea e il Consiglio stesso. Al presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Coadiuvato dal vice presidente e dagli altri consiglieri, provvede a che le finalità dell'associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'associazione. In caso di sue dimissioni o di suo impedimento, ne fa le veci a tutti gli effetti il vice presidente.

Art. 12 - Il Tesoriere. È nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica 1 anno riconfermabile ed è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Opera in stretta connessione con il presidente, il vice presidente e gli altri consiglieri. Ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario, nonché i bilanci consuntivo e preventivo dell'associazione, nel rispetto dell'Art.13 del D.Lgs, per l'approvazione dell'assemblea.

Art. 13 - Il Segretario. È nominato dal Consiglio direttivo e dura in carica 1 anno riconfermabile. Egli tiene aggiornato il registro dei soci e in collaborazione col tesoriere vigila sul pagamento delle quote sociali; cura inoltre la tenuta dei libri sociali (Art. 15 D.Lgs), in particolare i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, dei quali organi sociali verbalizza le riunioni.

Art. 14 - Scioglimento. L'Associazione si può sciogliere con deliberazione di apposita assemblea straordinaria, che provvede alla nomina di un liquidatore determinandone i poteri, e che delibera sugli eventuali enti culturali o di utilità sociale ai quali devolvere il patrimonio residuo.

Art. 15 - Rinvio. Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e del codice per gli enti del terzo settore

Roma, 13 aprile 2018

Firma dei Soci Fondatori

Sergio Sabbadini, Lei Chen, Paolo Delprato, Lorenza Merzagora, Marta Sabbadini, Sonia Sabbadini,
Akice Tinozzi, Veng Ge Tung, Alrnaldo Visco Gilardi